

**N. R.G. 40466/2016**



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SEZIONE VI CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **40466/2016**

Oggi **12 dicembre 2017**, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono presenti:

Per **COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI** SRL IN FORMA  
ABBREVIATA SRL l'avv. **MEDA PIETRO MARIA**

Per **BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA SCARL** l'avv. Astolfi  
valentina in sostituzione dell'avv. **ASTOLFI ANDREA**, la quale dà atto della intervenuta  
fusione a seguito della quale la banca ha assunto la denominazione **UBI BANCA s.p.a.**

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.

Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati  
telematicamente e di seguito riportati.

**Conclusioni di parte attrice**

Voglia il Tribunale di Milano, respinta ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione, previe  
le più opportune pronunzie, così giudicare  
nel merito in via principale:

Accertare e dichiarare:

1. La nullità dell'art 7 del contratto di apertura conto corrente 09673/01/014 intercorso e  
sottoscritto tra S.r.l. in Liquidazione e la Banca Popolare Commercio e Industria,  
per violazione degli artt. 1283 c.c e per quanto concerne il conto corrente S.b.f..  
dell'articolo 1284 c.c. nonché dell'art. 117 del D.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo  
Unico Bancario)



2. La violazione dell'art 1283 c.c., configuratasi con la indebita capitalizzazione operata dalla convenuta la quale ha capitalizzato gli interessi passivi trimestralmente, mentre quelli attivi sono stati capitalizzati, con cadenza periodica diversa.

3. La omessa determinazione dei tassi da applicarsi agli interessi passivi generati sul conto corrente s.b.f. / di smobilizzo credito, in violazione dell'art. 117 del T.u.b. e dell'articolo 1284 c.c. in tema di interessi ultralegali.

4. La indebita applicazione ed addebito, in grave violazione contrattuale e/o per mancanza dei presupposti di legge e/o nullità della loro determinazione, delle Commissioni di massimo scoperto.

PER L'EFFETTO:

Condannare la BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA a pagare all'attrice, ex. art. 2033 c.c. e/o a titolo di risarcimento del danno con riferimento ad eventuali gravi violazioni contrattuali, la somme di:

1. € 12.103,28 ovvero la maggiore o la minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi dall'addebito al saldo, quale somma indebitamente incassata dalla Banca in forza dell'addebito in conto corrente di interessi anatocistici,

2. € 19.583,22 ovvero la maggiore o la minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi dall'addebito al saldo, a titolo di minori interessi s.b.f. generati dallo smobilizzo del portafoglio commerciale

3. € 7.364,43 ovvero la maggiore o la minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali dall'addebito al saldo;

Condannare altresì la BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA a pagare all'attrice, ex. art. 2033 c.c. e/o a titolo di risarcimento del danno con riferimento ad eventuali gravi violazioni contrattuali, qualunque ulteriore somma rinveniente dall'istruttoria del presente giudizio indebitamente incassata dalla Banca a titolo di commissioni non dovute, spese non dovute nonché per ogni altra posta in violazione delle norme del codice Civile nonché di quelle di Diritto Bancario sopra richiamate, oltre agli interessi attivi ricalcolati al tasso legale in assenza di pattuizione scritta ex. articolo 1284 c.c.

Condannare, altresì:

1. la BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA al pagamento dei danni tutti patiti e patienti, calcolati in via equitativa, e subiti da S.r.l. Liquidazione e derivanti dalla mancata disponibilità di somme indebitamente incassate dalla Banca convenuta.

IN VIA ISTRUTTORIA:

A. Ammettere perizia contabile (C.T.U.) avente ad oggetto i seguenti quesiti:

- Venga ricostruito l'intero rapporto di conto corrente compreso dei conti sbf e di smobilizzo crediti che capitalizzano sul c/c principale mediante l'indicazione di tutti i saldi per valuta giornalieri dalla sua apertura alla sua chiusura.



- Si depuri il conto corrente così ricostruito dagli interessi, spese, C.M.S. e qualunque altro onere addebitato / accreditato dall'Istituto nel corso del rapporto, al fine di ottenere il Saldo giornaliero in linea capitale.

- Si proceda successivamente alla rielaborazione di:

1) Interessi passivi,

2) Interessi Attivi

(Il calcolo dei suddetti interessi dovrà avvenire mediante la trasformazione di TUTTI i saldi per valuta giornalieri nei relativi numeri bancari. A seguito di ciò gli stessi andranno suddivisi per i vari fidi concessi nel periodo oggetto di indagine procedendo poi all'applicazione del relativo tasso debitore / creditore).

- Vengano indicate/computate le spese a carico del cliente (inclusa la sola spesa di chiusura del 31/12 di ogni anno)

- Venga esclusa dal calcolo la commissione di massimo scoperto ove non dovuta ovvero ricalcolata sulla base del tasso convenzionale e dei numeri banca.

- Qualora i tassi di conto corrente non siano stati espressamente pattuiti (siano assenti o venga indicato solo un ipotetico tasso massimo/minimo) o qualora sia prevista la facoltà della Banca di rinviare agli usi di piazza per la loro determinazione dovranno essere applicati i soli tassi legali sia per interessi in dare sia in avere.

- Qualora i tassi attivi di conto corrente non siano stati espressamente pattuiti (siano assenti o venga indicato solo un ipotetico tasso massimo/minimo) o qualora sia prevista la facoltà della Banca di rinviare agli usi di piazza per la loro determinazione dovranno essere applicati i soli tassi legali ex art. 1284 c.c. comma 2.

Gli importi di cui ai punti 1-2-3-4-5 dovranno essere calcolati e successivamente addebitati solo al termine del rapporto di conto corrente (Assenza di capitalizzazione)

- Venga indicato il Tasso applicato nei vari periodi dalla Banca considerando l'effetto delle n. 4 capitalizzazioni trimestrali (ovvero il Tasso effettivo e non il semplice Tasso comunicato)

- Venga precisato se, e quando, gli interessi (e pertanto i tassi effettivi applicati in ogni periodo) addebitati dalla Banca abbiano superato i limiti imposti dalla Legge 108/96

- Venga indicato l'effettivo ammontare di interessi, spese e commissioni addebitate dalla Banca e vengano, quest'ultime, confrontate con quelle derivanti dalla non capitalizzazione delle voci di cui sopra.

- Vengano indicate le variazioni applicate dall'Istituto in merito alla cd "forbice dei tassi".

IN OGNI CASO

Con vittoria di compensi e spese legali.

### Conclusioni di parte convenuta

l'Ill.mo Tribunale adito voglia:



In via principale:

- respingere le domande tutte svolte da Costruzioni Ristrutturazioni Meccaniche Srl in liquidazione nei confronti di UBI Banca Spa (già BPCI), siccome prive di pregio per le ragioni esposte in atti dalla convenuta;

In via subordinata:

- nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree, accertare e dichiarare che in relazione ai rapporti bancari oggetto di causa sono comunque dovuti gli interessi corrispettivi - nella misura contrattualmente prevista o in misura pari al tasso legale - tenendo conto di tali circostanze nella determinazione delle somme eventualmente riconosciute a controparte;

In ogni caso:

con vittoria di spese di causa, oltre accessori di legge;

In via istruttoria:

UBI Banca Spa (già BPCI) si oppone all'ammissione della CTU richiesta da controparte in quanto irrilevante e esplorativa, richiedendo viceversa l'ammissione, qualora ritenuto necessario, di consulenza tecnica d'ufficio volta alla ricognizione e contabilizzazione delle rimesse in conto corrente secondo quanto esposto in atti da UBI Banca Spa (già BPCI).

UBI Banca Spa (già BPCI) dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove o modificate di controparte.

I difensori si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa; l'avv.

Meda richiama il contrasto di giurisprudenza relativo alla portata del giudicato conseguente al decreto ingiuntivo non opposto.

Il giudice pronuncia sentenza *ex art. 281-sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il giudice

dott. Antonio S. Stefani





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE VI CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato *ex art. 281-sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **40466/2016** promossa da:

**COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI MECCANICHE SRL IN FORMA ABBREVIATA** **SRL** (c. f. 11136900153), con il patrocinio dell'avv.

MEDA PIETRO MARIA, domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 21 20122 MILANO presso il difensore

- parte attrice -

nei confronti di:

**BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA SCARL ora UBI BANCA s.p.a.** (c. f. 03910420961), con il patrocinio dell'avv. ASTOLFI ANDREA, domiciliato in VIA LARGA, 8 20122 MILANO presso il difensore

- parte convenuta -

**CONCLUSIONI**

**come riportato nel verbale che precede**

**Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione**

1. Oggetto di causa è il contratto di conto corrente n. 9673 stipulato tra la società Co.ri.mec. s.r.l. e la Banca Popolare Commercio Industria, agenzia 11 di Milano, in data 2/5/1995.



In relazione a tale rapporto, chiuso da tempo, parte attrice ha lamentato la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi, integrante un illecito anatocismo, un difetto di pattuizione in punto interessi rispetto al collegato conto corrente anticipi e l'addebito di somme per cms non previste nel contratto.

2. Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle domande formulate dall'avversaria per intervenuto giudicato sul rapporto di conto corrente.

Infatti con decreto n. 321 emesso in data 7/1/2004 il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla Co.ri.mec. s.r.l. (v. doc. 4 conv.) ed ai suoi garanti di pagare la somma di euro 47.646,58, quale saldo debitore dello stesso conto corrente oggetto dell'odierna causa.

Avverso codesto provvedimento era stata proposta opposizione da tutti gli ingiunti avanzando, in sostanza, le medesime doglianze qui svolte da Co.ri.mec. Con sentenza del 10/11/2004 il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della predetta società già in liquidazione, di modo che il giudice dell'opposizione ha disposto l'interruzione del processo (cfr. verbale udienza 15/1/2005 sub doc. 8 att).

Nessuno degli opposenti ha avuto cura di riassumere nei termini di legge il giudizio, con conseguente estinzione dello stesso e cristallizzazione degli effetti del decreto ingiuntivo, il cui importo è stato successivamente pagato dai garanti ingiunti.

3. L'eccezione di parte convenuta opposta è quindi fondata e merita di essere accolta.

L'estinzione del giudizio di opposizione ha infatti quale effetto quello di determinare la conferma e la conseguente esecutività del decreto opposto secondo il dettato dell'art. 653 c.p.c.; ulteriore conseguenza sotto il profilo giuridico è il passaggio in giudicato del provvedimento di ingiunzione.

Il giudicato, oltre a coprire l'esistenza del credito azionato in via monitoria, si estende anche a tutte le questioni ad esso collegate quali fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto azionato, che sarebbero stati deducibili con il giudizio di opposizione.

Sul punto è ormai consolidato l'orientamento della Cassazione secondo cui il decreto ingiuntivo, divenuto definitivo, sia per mancata opposizione, sia per estinzione del giudizio instaurato ex art. 645 c.p.c., è un provvedimento pienamente assimilato alla sentenza passata in giudicato (Cass. n. 1650/2014). Si può rilevare come tale equiparazione



mantenga intatta la coerenza del sistema in quanto, nonostante sia emanato ad esito di un rito sommario ed in assenza di contraddittorio, il decreto ingiuntivo è comunque oggetto di un accertamento da parte del giudice e ben può l'interessato con l'opposizione instaurare un ordinario giudizio contenzioso, che ha l'onere di curare, cosa non avvenuta nel caso di specie.

Non è pertanto fondata la considerazione svolta da parte attrice per la quale l'effetto della mancata riassunzione del giudizio di opposizione avrebbe come unica conseguenza quella di rendere esecutivo il decreto senza che sullo stesso si formi alcun giudicato; secondo questo assunto si vorrebbe pertanto sostenere che le domande svolte nel giudizio di opposizione potrebbero essere reiterate all'infinito ogni qual volta l'opposizione non si concluda con sentenza.

Quale unica ed eventuale ragione idonea a superare il limite del giudicato può considerarsi il sopravvenire di motivi nuovi, che possono ritenersi soltanto quelli successivi al formarsi dello stesso o quelli che determinino un mutamento del petitum o della domanda rispetto a quella proposta con decreto ingiuntivo. Ma nella fattispecie tali motivi non ricorrono.

4. La liquidazione delle spese segue la soccombenza e viene operata in dispositivo in base ai parametri minimi indicati dal d.m. 55/2014, attesa la non complessità e la natura documentale della controversia.

**Per questi motivi**  
**il Tribunale di Milano**  
**in composizione monocratica**  
**VI sezione civile**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le domande di parte attrice;
- 2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 4.487,00 per compensi oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.

Sentenza resa *ex* articolo 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 12 dicembre 2017



Il giudice

dott. Antonio S. Stefani

IL CASO.it

